REGOLAMENTO CONTENENTE

LE NUOVE LINEE GUIDA

PER IL SOSTEGNO

DEI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ

MEDIANTE EROGAZIONI DI CONTRIBUTI

PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE

(ENERGIA ELETTRICA E GAS)



ART. 1 Oggetto

- 1. Le linee guida contenute nel presente Regolamento disciplinano, nell'ambito dei principi contenuti nella normativa vigente (L. n. 328/2000 e L.R. n. 19/2006), l'attività dell'assistenza economica affinché le erogazioni in denaro a favore di persone e dei nuclei familiari residenti nel territorio del Comune di Monopoli che dispongono di redditi bassi, siano strumenti di contrasto alla povertà. La povertà va intesa come fenomeno multidimensionale e complesso, affrontabile solo in parte attraverso il trasferimento di risorse economiche.
- 2. Nelle linee guida vengono definite le modalità di erogazione del beneficio economico volto al pagamento delle utenze domestiche (energia elettrica, gas e consumo idrico), i criteri di valutazione della domanda e di ammissibilità del contributo, i requisiti di accesso e i motivi di esclusione, tenendo conto della composizione e delle caratteristiche di ciascun nucleo familiare richiedente.
- 3. Per la erogazione del beneficio economico oggetto delle presenti linee guida si fa riferimento, in via generale, alla definizione di stato di bisogno che deve essere valutato in rapporto alle circostanze concrete di vita del nucleo familiare, considerato nel proprio contesto di vita, e con riferimento alle abitudini, alle risorse effettive o potenziali e ai limiti del/i richiedente e alle risorse di rete attivabili.
- 4. Il contributo economico per il pagamento delle utenze domestiche (energia elettrica e gas) sarà assegnato nei limiti delle risorse a ciò destinate in rapporto al numero delle richieste prodotte dai cittadini del Comune di Monopoli ed in base alla programmazione delle attività previste dal Bilancio di previsione e dal Piano esecutivo di gestione ogni anno.
- 5. Il beneficio economico concesso secondo le presenti linee guida non fa sorgere in capo ai beneficiari diritti di continuità e, comunque, riveste carattere di temporaneità in attesa della emanazione di apposito regolamento da parte dell' Ambito territoriale di Conversano con il quale verranno recepite le indicazioni operative disposte dalla Regione Puglia Assessorato al Welfare onde garantire uniformità di applicazione sul territorio regionale.

ART. 2 Finalita'

1. L' intervento di assistenza economica oggetto delle presenti linee guida è diretto a sostenere situazioni di povertà dove esistono redditi familiari resi deboli o inadeguati per insufficienza di risorse finanziarie e patrimoniali del nucleo familiare, a causa dell'età o della malattia temporanea o dovuti a incapacità a procurarsi i mezzi di sostentamento degli adulti in età lavorativa in

esso presenti, tali da generare incapacità a provvedere al soddisfacimento dei bisogni essenziali e situazioni gravi di emarginazione e disagio sociale; viene posta particolare attenzione ai nuclei familiari in cui vi è la presenza di particolari "carichi familiari" (minori, anziani parzialmente autosufficienti, disabili non certificati ai sensi della L. 104/92).

ART. 3

Individuazione dei cittadini beneficiari del contributo comunale per pagamento utenze domestiche

Il contributo per il pagamento delle utenze domestiche può essere richiesto dai cittadini residenti nel Comune di Monopoli da almeno un anno che non siano titolari di trattamenti pensionistici superiori al trattamento minimo e che non abbiano beneficiato di contributi in danaro erogati dal Comune nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda.

ART. 4 Condizioni di accesso e requisiti

I cittadini per poter validamente ottenere il contributo per il pagamento delle utenze domestiche, al momento della presentazione della domanda, devono trovarsi, ad eccezione delle situazioni indicate nei punti a) e b), da considerarsi alternative, in una o più condizioni di seguito indicate:

- a) il componente del nucleo familiare in età lavorativa, la cui attività costituisce l'unica fonte di reddito, deve trovarsi in una condizione di disoccupazione che ha avuto inizio da non più di tre anni. Nell'ambito di tale condizione non deve beneficiare di trattamenti economici erogati a titolo di indennità di disoccupazione o mobilità;
- b) in caso di permanenza di attività lavorativa, quest' ultima abbia subito una contrazione reddituale in ragione d' anno pari o superiore al 25% a causa di:
 - licenziamento di un componente o collocamento dello stesso in cassa integrazione, mobilità;
 - sostenimento di spese mediche per gravi malattie che hanno determinato uno stato d' invalidità non inferiore al 74% accertato con verbale della commissione medica;



- c) l'inabilità temporanea al lavoro di lavoratore autonomo, qualora sia unico titolare del reddito nell'ambito del nucleo familiare, nei tre mesi successivi la copertura assicurativa (INAIL);
- d) la scomposizione della famiglia derivante da sentenza omologata di separazione giudiziale o consensuale intervenuta nei sei mesi precedenti;
- e) l'insorgenza, nei sei mesi precedenti, di una malattia oncologica o degenerativa certificata dal Medico di Medicina Generale;

e possedere i seguenti requisiti:

- nel caso di cui al punto a) precedente, ISEE in corso di validità relativo ai redditi dell' anno 2013 riferito al nucleo familiare del richiedente, compreso nella fascia tra zero e settemilacinquecento euro;
- un patrimonio mobiliare, così come definito ai fini ISEE, non superiore a ottomila euro;
- un patrimonio immobiliare con rendita catastale non superiore a trentamila euro;
- non possedere un'autovettura immatricolata nel corso dell'ultimo anno;
- non essere singolarmente o, se coniugato, insieme al coniuge intestatario:
 - di più di un'utenza elettrica domestica;
 - di utenze elettriche non domestiche;
 - di più di un'utenza del gas;
 - di più di una utenza dell'Acquedotto Pugliese;
- non essere singolarmente o, se coniugato, insieme al coniuge proprietario:
 - di più di un autoveicolo;
 - di una quota superiore o uguale al 25%, di più di un immobile ad uso abitativo;
 - → di una quota superiore o uguale al 10%, di immobili che non sono aduso abitativo o di categoria catastale C7;
- non fruire di vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, inclusa la mensa sociale comunale;

 non aver fruito del contributo per l'emergenza abitativa erogato da questo Comune nei dodici mesi precedenti quello di presentazione della domanda.

ART. 5 Modalità di utilizzo del contributo per il pagamento delle utenze domestiche

L'erogazione del contributo per il pagamento delle utenze domestiche (energia elettrica e gas) avverrà secondo e seguenti modalità:

- Il cittadino al quale è stato riconosciuto il godimento del beneficio, per poterne usufruire, al momento della domanda unitamente alla presentazione della bolletta deve sottoscrivere una dichiarazione di impegno al pagamento della stessa ed alla successiva esibizione della ricevuta attestante il relativo pagamento;
- Successivamente alla prima erogazione del contributo e sino alla concorrenza dell' intero importo semestrale riconosciuto, il cittadino, qualora non dovesse documentare l'avvenuto pagamento della succitata bolletta, cesserà dalla fruizione del beneficio.

ART. 6
Importi del contributo per il pagamento delle utenze domestiche

L' ammontare massimo del contributo necessario per il pagamento delle utenze domestiche, fruibile per **mesi sei e non rinnovabile**, è determinato nel modo seguente:

N. MINORI DEL NUCLEO FAMILIARE	IMPORTO MASSIMO AMMESSO A CONTRIBUZIONE NELL' ARCO DEI SEI MESI	
0	€ 200,00	
1	€ 500,00	
2	. € 700,00	
3	€ 900,00	
4 e più	€ 1.200,00	

ART. 7 Modalità di presentazione della domanda

Per l' ottenimento del contributo per il pagamento delle utenze domestiche (energia elettrica e gas) i cittadini dovranno presentare apposita domanda, nei termini inderogabili indicati, in uno dei seguenti periodi:

dal 1 al 31 gennaio di ogni anno;

dal 1 al 31 marzo di ogni anno;

dal 1 al 31 maggio di ogni anno;

dal 1 al 31 luglio di ogni anno;

dal 1 al 30 settembre di ogni anno;

dal 1 al 30 novembre di ogni anno;

al Comune di Monopoli - Ufficio Protocollo, utilizzando il modulo in distribuzione presso il Settore Servizi Sociali, sito in Vico Acquaviva, 19 o scaricabile dal sito internet del Comune all' indirizzo: www.comune.monopoli.ba.it unitamente alla seguente documentazione:

- fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità e codice fiscale;
- attestazione ISEE in corso di validità;
- documentazione comprovante una o più condizioni indicate nell'art. 4 (ad es. lettera di licenziamento; lettera riduzione orario di lavoro; buste paga riferite rispettivamente al periodo precedente e successivo alla contrazione reddituale);
- dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorietà, resa ai sensi dell' art. 47 del D.P.R. N. 445/2000, recante il possesso dei requisiti indicati all'art. 4.

Della avvenuta presentazione dell' istanza i cittadini potranno richiedere all' Ufficio Protocollo l' apposizione del timbro recante la data di arrivo su copia della domanda dagli stessi presentata.

ART. 8

Ammissibilità e valutazione

La verifica di ammissibilità e la valutazione delle domande pervenute sarà effettuata dopo ogni scadenza programmata.

La domanda è ritenuta inammissibile se:

- a) non è compilata, in ogni parte, sulla apposita modulistica;
- b) non è corredata dai documenti previsti nella stessa;
- c) è priva delle firme del richiedente da porre in calce alla domanda;
- d) non perviene entro le scadenze previste;
- e) il richiedente non possegga i requisiti previsti all'art. 4.

Le domande ammissibili saranno sottoposte alla valutazione sulla base dei criteri riportati nella griglia allegata la quale tiene conto, delle seguenti condizioni:

- a) Valore I.S.E.E. valutato per un massimo di punti 40 su 100;
- b) Presenza di una o più condizioni previste per l'accesso all'intervento valutata per un massimo di punti 60 su 100.



GRIGLIA VALUTAZIONE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DELLE UTENZE DOMESTICHE (ENERGIA ELETTRICA E GAS)

AL	SIG.		

OGGETTO	PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PUNTI ATTRIBUITI
A. I.S.E.E.	fino a 40 punti	
da € 0,00 ad € 2.000,00	40 punti	
da € 2.000,01 ad € 3.500,00	30 punti	
da € 3.500,01 ad € 5.000,00	20 punti	
da € 5.000,01 ad € 7.500,00	10 punti	
B. COMPRESENZA DI PIÙ CONDIZIONI PREVISTE PER L'ACCESSO ALL'INTERVENTO	fino a 60 punti	
compresenza di 3 o più condizioni	60 punti	
compresenza di 2 condizioni	40 punti	
compresenza di 1 condizioni	20 punti	
TOTALE A + B	100 punti	

ART. 9 Graduatorie per ogni periodo di domanda di cui all' art. 7

Entro 20 giorni da ogni scadenza di presentazione delle domande, verrà stilata una graduatoria da approvare con apposito provvedimento dirigenziale i cui esiti saranno comunicati, nei successivi 10 giorni, al richiedente ammesso al beneficio.

La graduatoria verrà stilata in base ai seguenti criteri:

 In caso di parità di criteri previsti nell' apposita griglia di valutazione prevale la domanda presentata dal richiedente con un ISEE di importo minore;

- a parità di valore ISEE, avrà la precedenza il nucleo familiare con numero maggiore di figli minori;
- a parità di valore ISEE e di numero di figli minori, si procederà al sorteggio del beneficiario alla presenza degli altri soggetti in pari condizione.

Tale graduatoria consentirà l'assegnazione del beneficio agli aventi diritto fino ad esaurimento delle risorse disponibili stanziate in eguale misura per ciascun periodo.

Le domande che non possono essere soddisfatte nel singolo periodo programmato, per mancanza di copertura finanziaria, saranno prese in esame, per una sola volta e con il medesimo punteggio determinato al momento della presentazione della domanda nel successivo periodo, considerando validi i requisiti temporali maturati nel periodo precedente.

